

Dottori Commercialisti

Italo Bruno Vergallo
Luca Brivio
Giuseppe Rizzo
Raffaele Pisano
Maria Grazia Ferrari
Nicola Modugno

Federica Misan
Davide Scotti
Michele Calabrese
Carlo Castrignanò
Carlotta Manfredi
Giulia Capetti
Deborah Setola

Avvocati

Maurizio Di Salvo

Milano, 22 gennaio 2016

Clienti loro sede

Rif. GR/cm

CIRCOLARE N. 4/2016

NUOVO REGIME FISCALE PER I CREDITI RINUNCIATI DAI SOCI

Tra le diverse disposizioni contenute nell'art.13 del Decreto Internazionalizzazione viene rivista l'imposizione fiscale dei crediti verso soci da questi rinunciati a favore della società.

In particolare il Legislatore, con l'intento di evitare salti di imposta, ha deciso di assoggettare ad imposizione il valore delle sopravvenienze attive derivanti dalla rinuncia dei soci ai propri crediti per il valore eccedente il relativo valore fiscale.

Il Legislatore ha così modificato il contenuto dell'art.88 Tuir con la riscrittura del comma 4 sostituito dai co.4, 4-bis e 4-ter. Il comma che si occupa del trattamento fiscale dei crediti rinunciati è nello specifico il co.4-bis.

La disposizione troverà applicazione a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore del decreto in commento, quindi, per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, dal periodo di imposta 2016.

La rinuncia dei crediti da parte dei soci

Viene riformulato il regime Ires delle rinunce da parte dei soci ai crediti da questi vantati verso la società, la nuova formulazione dell'art.88 co.4-bis Tuir, recita infatti: *"la rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva (e quindi soggetta a tassazione) per la parte che eccede il relativo valore fiscale"*.

Tenuto conto che secondo la normativa vigente (non oggetto di modifica) non costituiscono reddito imponibile i versamenti in denaro o in natura fatti dal socio a fondo perduto o in conto capitale, compresi quelli effettuati attraverso la rinuncia al rimborso dell'ammontare finanziato, con il nuovo regime si qualifica come apporto escluso da tassazione la sola parte della rinuncia al credito che corrisponde al valore fiscale della partecipazione, mentre la parte restante viene trattata quale sopravvenienza attiva tassabile.

Un esempio può spiegare meglio il concetto.

Esempio

Un credito verso la società pari a 100.000 euro viene acquisito da un socio per 70.000 euro. Successivamente il credito viene rinunciato dal socio con successiva rilevazione ad opera della società di una sopravvenienza attiva pari a 100.000.

Tale sopravvenienza attiva avrà il seguente trattamento ai fini fiscali:

- quanto a 70.000 euro (valore fiscale del credito) essa sarà non imponibile essendo qualificata come apporto;
- quanto ai restanti 30.000 (differenza tra 100.000 e 70.000) essa sarà sopravvenienza attiva tassabile.

È evidente che si tratta di una modifica più onerosa per il contribuente, il quale, precedentemente, realizzando la medesima operazione, non assoggettava ad imposizione alcun importo.

Conversione del credito in partecipazione

L'ultimo rigo del nuovo co.4-bis dell'art.88 Tuir prevede che lo stesso trattamento fiscale sin ora descritto andrà riservato anche alla conversione del credito in partecipazione a prescindere dalle modalità seguite e dai regimi contabili adottati.

In tal caso il valore fiscale del credito è assunto al netto delle perdite sui crediti eventualmente deducibili per il creditore anche se realizzate per effetto della conversione stessa.



Via Solari, 12
20144 Milano
Tel. +39 02 874506
Fax +39 02 72000569

Via Appiani, 2/a
20900 Monza

Via Vicolo Lambro, 1
ang. via Vittorio Emanuele
20900 Monza

studio@vbea.it
www.vbea.it

Cod. Fisc. e P. Iva:
02376400962

Comunicazione obbligatoria da parte del socio

Il Legislatore ha poi previsto che il socio debba comunicare alla società il valore fiscale del proprio credito, tale comunicazione deve avere la forma di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (e questo obbligo sembra sussistere anche nel caso in cui la società fosse già a conoscenza di questo dato come nel caso del finanziamento socio risultante da apposita contrattualistica). In caso di mancata comunicazione il valore fiscale del credito si presume uguale a zero con la conseguenza dell'imponibilità dell'intera sopravvenienza attiva.

Effetti in capo al socio

Vengono modificati anche gli artt.94, co.6 e 101, co.7 Tuir, nella nuova versione essi stabiliscono che in capo al socio l'ammontare della rinuncia si aggiunge al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione ma nel limite del valore fiscale del credito rinunciato. Ne deriva che la rinuncia non dà luogo per il creditore ad alcuna tassazione.

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e con l'occasione porgiamo i nostri migliori saluti.

Studio Vergallo, Brivio & Associati
(dott. Giuseppe Rizzo)

